



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Comuni di:
Cassinelle, Castelletto d'Orba, Cremolino-Trisobbio, Molare, Mornese, Rocca Grimalda,
Silvano d'Orba, Tagliolo Monferrato
Via Santuario Località Camporotondo – 15074 MOLARE (AL)
Tel. 0143/886003 Codice fiscale: 84001690068
e-mail: alic808005@istruzione.it – alic808005@pec.istruzione.it

Prot. 4577

Molare, 27.10.2021

Alle famiglie
Al personale docente
Al personale Ata
All'Albo on line

CIRCOLARE 22

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

In vista del rinnovo del Consiglio d'Istituto per il triennio **2021/2024** (elezioni previste nelle giornate del 28 e 29 novembre 2021), al personale docente e A.T.A. e ai genitori, si trasmettono nelle pagine seguenti le schede informative inerenti ai seguenti aspetti essenziali:

- **Componenti** del Consiglio d'Istituto;
- **Elezioni** del Consiglio d'Istituto

1. COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il Consiglio d'Istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

- N. 8 rappresentanti del personale docente;
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

2. ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO)

2.1. COMPONENTE GENITORI

Entrambi i genitori degli allievi partecipano all'elezione di **otto loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Il voto è personale.

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

2.2. COMPONENTE DOCENTI

Il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08) partecipa all'elezione di **otto rappresentanti**.

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.

Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio d'istituto.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

Il personale docente che **non** presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo **non** ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

2.3. PERSONALE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due **rappresentanti**. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. che **non** presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

3. INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

4. ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La nota MI prot. n. 24032 del 06/10/ 2021 e la nota USR prot. n. 11836 del 07/10/2021 stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli di Circolo/Istituto scaduti, per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

La data della votazione è fissata dal Direttore Generale del USR Piemonte:

- **DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00)**
- **LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30)**

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto sono indette dal Dirigente Scolastico.

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello d'istituto sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni.

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

4.1. PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun istituto statale è costituita la commissione elettorale d'istituto.

La Commissione Elettorale d'istituto nominata dal dirigente scolastico è composta di *cinque membri*: *due tra i docenti* di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, *uno tra il personale A.T.A.* di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; *due tra i genitori* degli alunni iscritti nel circolo stesso od istituto.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

SCADENZIARIO ELEZIONI RINNOVO CDI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021 – TRIENNIO 2021 - 2024			
COMPETENZE	RIFERIMENTO O.M.215 del 15/7/91	SCADENZE	DATA
La C. E., dopo la compilazione, deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo	art. 27 c. 4-5	25°giorno	non oltre il 04/11/2021

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)	art. 32 c.3	20°-15°giorno	dalle ore 9 del 08/11/2021 alle ore 12 del 13/11/2021
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali	art. 33 c.1	15° giorno	subito dopo le ore 12 del 13/11/2021
Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi	art. 35 c. 2	18°-2°giorno	dal 05/11/2021 al 26/11/2021
Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i componenti dei seggi	art. 38 c.6	5°giorno	non oltre il 23/11/2021
Elezioni		0	dalle ore 8 alle ore 12 del 28/11/2021 dalle ore 8 alle ore 13:30 del 29/11/2021
Proclamazione eletti	art.45	2° giorno	non oltre il 30/11/2021
Ricorsi risultati delle elezioni	art.46 c. 1	3°-7° giorno	non oltre il 06/12/2021
Accoglimento/rigetto ricorsi	art.46 c.2	8°-12°giorno	non oltre il 11/12/2021
La Dirigente Scolastica convoca il Consiglio d' Istituto	art. 48 c.1 e 2	13°-20° giorno	non oltre il 17/12/2021

A causa dell'emergenza pandemica ancora in corso non è possibile utilizzare i locali della scuola per svolgere riunioni.

5. ELENCHI DEGLI ELETTORI – RICORSI (Artt. 27, 28 OM 215/1991)

Il dirigente scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni.

La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni. La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni. **Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all'Albo legale del sito web.**

Gli elenchi degli elettori devono recare Cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori. Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito.

Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo della sede e all'albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

6. LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista.

Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

L'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:

- a. mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
- b. mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente.

In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l'autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

8. LISTE DEI CANDIDATI - PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- a. da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
- b. da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la frazione superiore si computa per unità intera, per l'IC Molare: docenti e ATA)
- c. da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200 (per l'IC Molare: genitori).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

9. LISTE DEI CANDIDATI _ VERIFICA (Artt. 33, 34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica che le liste siano:

- a. sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;

- b. accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti;

La Commissione elettorale, inoltre:

- a. **provvede a ridurre le liste** che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
- b. **cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;**
- c. **cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste**, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione all'albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all'albo, con ricorso all'USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.

Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

10. PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle OO.SS., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.

È consentito lo svolgimento di riunioni organizzate a distanza, vista la situazione pandemica, dedicate alla presentazione dei programmi fuori dall'orario delle lezioni.

Il Dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede e all'albo *on line*.

11. COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991)

A causa della situazione pandemica per cui risulta necessario salvaguardare gli alunni da contatti esterni ed avendo le scuole spazi limitati, i seggi saranno in numero di due: uno nella sede principale, quindi nel **plesso di Molare** e l'altro nel **plesso di Mornese**.

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. I seggi sono validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.

I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal dirigente scolastico su indicazione della commissione elettorale.

12. ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITÀ, RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle

prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.

13. VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Per l'accesso ai locali scolastici è obbligatoria l'esibizione del green pass.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. **Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto**, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- a. *il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;*
- b. *le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;*
- c. *il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza;*
- d. *Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.*
- e. *I docenti e il personale ATA che operi su più plessi deve votare una volta sola nel plesso dove presta il maggior numero di ore di servizio.*

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta nel plesso dove hanno il figlio iscritto nell'ordine di scuola superiore.

Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

15. RAPPRESENTANTI DI LISTA - SCRUTINIO (Artt. 41, 42, 43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a. *il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;*
- b. *il numero di voti attribuiti a ciascuna lista;*
- c. *il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.*

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista. Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'Istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di Istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

16. ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1, integrato allo scopo da altri due componenti individuati dal dirigente scolastico tra i membri degli altri seggi elettorali. L'atto di nomina deve essere predisposto e comunicato ai diretti interessati almeno 3 giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, il seggio n. 1, nella sua nuova composizione, riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili.

Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza. Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

- a. si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4... fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente;
- b. si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente.

A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

17. PROCLAMAZIONI - RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

17. PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO (ARTT. 48 OM 215/1991)

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti (18 Dicembre 2021). Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

18. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (ARTT. 49 OM 215/1991)

Il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, è presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel consiglio di circolo o di istituto la rappresentanza dei genitori, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età a norma dell'art. 2 del decreto interministeriale 28 maggio 1975.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Immacolata Devincenzis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)